



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DODICESIMA LEGISLATURA

MOZIONE N. 183

SUPERAMENTO DELLE INCONGRUENZE NELLE DISCIPLINE PAI (PIANO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO) E PGRA (PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE) RELATIVE ALLE PISTE DA SCI

presentata il 23 settembre 2026 dai consiglieri Calligaro, Borgia, Baldan Matteo, Barbera, Benetti, Besio, Leso, Rucco e Soranzo

Il Consiglio regionale del Veneto

PREMESSO CHE:

- il Piano di gestione del rischio di alluvione (PGRA) e il Piano per l'assetto idrogeologico (PAI) disciplinano gli interventi e le infrastrutture ammissibili nelle aree interessate da condizioni di pericolosità idraulica e geologica, perseguendo la primaria finalità di garantire la sicurezza delle persone e del territorio;
- le relative norme di attuazione individuano le opere e le infrastrutture che possono essere realizzate o mantenute nelle diverse aree, prevedendo, laddove necessario, specifiche condizioni e misure di mitigazione della pericolosità e del rischio;
- nell'ambito della disciplina vigente, sia il PGRA, all'articolo 12, comma 1, lettera h), sia il PAI, all'articolo 9, comma 1, lettera b), ammettono, alle condizioni ivi previste, la realizzazione e la manutenzione delle piste da sci nelle aree di pericolosità; la disciplina delle aree fluviali individuate dall'articolo 10 del PGRA contempla, invece, le piste ciclopedonali, senza prevedere un'analoga possibilità per le piste da sci;

CONSIDERATO CHE:

- la criticità non riguarda pertanto, in via generale, le aree di pericolosità, nelle quali la realizzazione e la manutenzione delle piste da sci sono già ammesse alle condizioni previste dal PGRA e dal PAI, bensì le aree fluviali individuate dal PGRA, nelle quali l'articolo 10 non contempla le piste da sci in termini analoghi alle piste ciclopedonali;

- tale differenziazione determina, nella concreta applicazione delle disposizioni, un'incongruenza tra infrastrutture che presentano caratteristiche di fruizione e livelli di affollamento comparabili;
- le piste da sci sono, inoltre, caratterizzate da un utilizzo prevalentemente stagionale, concentrato nel periodo invernale, durante il quale determinate condizioni di pericolosità idraulica e geologica possono risultare ridotte rispetto ad altri periodi dell'anno;
- appare pertanto non coerente che, nelle aree fluviali individuate dal PGRA e in presenza delle necessarie condizioni di sicurezza, possa essere consentita la realizzazione o la manutenzione di una pista ciclopedonale, eventualmente accompagnata dalle prescritte misure di mitigazione del rischio, senza che sia prevista un'analoga possibilità per una pista da sci;
- tale situazione rischia di determinare limitazioni non adeguatamente giustificate alla realizzazione, alla manutenzione e al rinnovo di infrastrutture sportive che rivestono particolare importanza per la fruizione e la valorizzazione dei territori montani;

RITENUTO CHE:

- la tutela della sicurezza idraulica e geologica debba rimanere un principio inderogabile, da garantire attraverso le verifiche tecniche, le prescrizioni e le misure di mitigazione previste dalla pianificazione di bacino;
- il superamento dell'attuale incongruenza non comporterebbe pertanto alcuna riduzione dei livelli di tutela del territorio, ma consentirebbe di estendere alle piste da sci, nelle aree fluviali individuate dal PGRA, la possibilità di realizzazione e manutenzione nel rispetto delle condizioni di sicurezza e delle misure di mitigazione e gestione del rischio previste dalla pianificazione di bacino;
- risulta necessario assicurare un'applicazione chiara, coerente e uniforme delle disposizioni vigenti, evitando differenti regimi autorizzativi per infrastrutture caratterizzate da condizioni di utilizzo assimilabili;
- appare quindi opportuno che l'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali chiarisca in maniera autentica e univoca la portata dell'articolo 10 del PGRA e la possibilità di ricomprendere, nelle aree fluviali, le piste da sci tra gli interventi ammissibili, sia quanto alla realizzazione sia quanto alla manutenzione, nel rispetto delle necessarie condizioni di sicurezza;

impegna la Giunta regionale

- ad avviare un processo urgente di rettifica e modifica delle norme tecniche di attuazione del PGRA e del PAI, demandando all'autorità idraulica la definizione degli interventi compatibili con la pianificazione del PGRA e del PAI;
- a sollecitare l'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali affinché fornisca un'interpretazione autentica, chiara e univoca dell'articolo 10 delle norme tecniche di attuazione del PGRA, al fine di superare l'attuale incongruenza tra la disciplina applicabile, nelle aree fluviali, alle piste ciclopedonali e quella relativa alle piste da sci;
- a richiedere che tale interpretazione chiarisca la possibilità di consentire, nelle aree fluviali individuate dal PGRA, la realizzazione e la manutenzione delle piste da sci qualora risultino compatibili con le condizioni di sicurezza e siano adottate le necessarie misure di mitigazione e gestione del rischio;
- qualora il superamento di tale incongruenza non risulti possibile attraverso l'interpretazione delle disposizioni vigenti, a sollecitare presso l'Autorità di

bacino distrettuale delle Alpi orientali le necessarie modifiche delle norme tecniche di attuazione del PGRA, con particolare riferimento all'articolo 10, affinché nelle aree fluviali siano espressamente ammesse la realizzazione e la manutenzione delle piste da sci, alle medesime condizioni di sicurezza e di mitigazione del rischio previste per infrastrutture analoghe.
